



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE  
(TARIP)**

**COMUNE DI SERIATE  
(PROVINCIA DI BERGAMO)**

**Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 5 dicembre 2022  
In vigore dal 1 gennaio 2023**

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Soggetto attivo

### TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 5. Soggetti passivi
- Art. 6. Esclusioni
- Art. 7. Superficie degli immobili

### TITOLO III – TARIFFE

- Art. 8. Costo di gestione
- Art. 9. Determinazione e articolazione della tariffa
- Art. 10. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 11. Tariffa per le utenze domestiche e non domestiche
- Art. 12. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 13. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 14. Tributo giornaliero

### TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 15. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 16. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 17. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
- Art. 18. Riduzioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani
- Art. 19. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 20. Agevolazioni
- Art. 21. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

### TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 22. Obbligo di dichiarazione
- Art. 23. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 24. Riscossione
- Art. 25. Somme di modesto ammontare

### TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

- Art. 26. Entrata in vigore e clausola di adeguamento
- Art. 27. Disposizioni transitorie e finali

### Allegati

- All. A: Categorie di utenze non domestiche

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare<sup>1</sup>, disciplina la tassa sui rifiuti puntuale (TARIP)<sup>2</sup>.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura esclusivamente tributaria.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed alle modalità di misurazione previste dal Decreto Ministeriale 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2017.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ART.2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani<sup>3</sup> e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale<sup>4</sup>
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati (o simili)<sup>5</sup>, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

### ART.3 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### ART.4 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

---

<sup>1</sup> Articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

<sup>2</sup> legge 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi dal 641 al 667.

<sup>3</sup> Sulla definizione di rifiuti urbani si rimanda all'articolo 183 comma 1 lettera b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 19 comma 1 lettera f) del decreto legge 6 luglio 2015 n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135

<sup>5</sup> Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 21 dicembre 2020

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

## ART.5 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte in uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 4, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

## ART.6 ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili;
  - b) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste dei contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - c) Le superfici destinate al solo esercizio dell'attività sportiva vera e propria. Sono invece soggetti i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quelli sopra indicati, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
  - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali, ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria durante il corso delle quali non sia consentito l'uso delle stesse, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali e/o pericolosi<sup>6</sup>, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti<sup>7</sup>, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono in particolare soggette alla tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili;
- e) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto;
- f) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri;

3. Sono sempre escluse le superfici degli impianti industriali, a eccezione degli ambienti produttivi di rifiuti urbani (uffici, spogliatoi, mense, ecc) per i quali è prevista l'applicazione delle apposite tariffe distinte per destinazione d'uso. È inoltre esclusa la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;

---

<sup>6</sup> Articolo 184 commi 3 e 5 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152

<sup>7</sup> Articolo 185 decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152

4. Il beneficio all'esclusione della superficie o porzione di superficie al calcolo della tariffa di cui alle lettere del comma 2, decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di detassazione dei locali dove vengono prodotti rifiuti speciali; per usufruire dell'esclusione prevista dai punti precedenti, gli interessati devono indicare nella dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti pericolosi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività e deve essere corredata con:
- fotocopia ultima pagina e frontespizio del registro carico e scarico rifiuti;
  - fotocopia formulari trasporto rifiuti;
  - fotocopie delle fatture di smaltimento
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse anche parzialmente dal tributo ai sensi del presente articolo, la tassa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## ART.7 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune<sup>8</sup>, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale<sup>9</sup>. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dei criteri stabiliti nello statuto del contribuente<sup>10</sup>
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50<sup>11</sup>.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione

## TITOLO III TARIFFE

### ART. 8 COSTO DI GESTIONE

1. La TARIP è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario redatti secondo le disposizioni normative e le deliberazioni dell'Autorità per la regolazione dell'Energia Reti e ambiente (ARERA)<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> legge 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 comma dal 647

<sup>9</sup> determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

<sup>10</sup> dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

<sup>11</sup> Misura al di sotto della quale non sono computate le superfici catastali. Cfr. decreto del presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

<sup>12</sup> Incarico conferito con la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 articolo 1 comma 527

## ART. 9 DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria che si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dal 31 dicembre dell'annualità di cui trattasi.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte<sup>13</sup>.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data prevista dalla normativa in vigore.
4. Se la delibera non è adottata entro la data prevista dalla normativa in vigore, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
7. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali che verranno stabiliti nella delibera di approvazione delle tariffe. E' assicurata l'agevolazione prevista per le utenze domestiche dalla normativa vigente<sup>14</sup>.
8. L'Amministrazione Comunale, nella Delibera di approvazione delle tariffe, definisce per ciascuna categoria di utenza il volume minimo stabilito di rifiuto indifferenziato compreso nella quota variabile della tariffa.
9. Alle utenze che, nel corso dell'anno, effettuino conferimenti superiori a quanto previsto dal comma precedente, sarà addebitato a consuntivo il costo dei maggiori conferimenti effettuati con le aliquote fissate con la Delibera di approvazione delle tariffe.
10. La valutazione del volume minimo stabilito riferibile ad ogni categoria di utenza è effettuata in base ai dati statistici in possesso del Comune e/o del soggetto gestore del servizio ed è espressa per le utenze domestiche in litri/anno e per le non domestiche in litri/metro quadrato anno.

## ART. 10 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. La quota fissa e la quota variabile sono computate a giorni; la parte della quota variabile riferita ai conferimenti aggiuntivi viene corrisposta sulla base dei quantitativi effettivamente conferiti.
3. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. Non è ritenuto sufficiente per la cessazione dell'utenza il solo cambio di residenza. Analogamente, con la presentazione della domanda di cessazione dell'utenza, il dichiarante è tenuto alla restituzione della

---

<sup>13</sup> sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

<sup>14</sup> Articolo 1 comma 658 legge 27 dicembre 2013 n. 147

dotazione di contenitori a suo tempo ricevuta. La mancata presentazione della dichiarazione di cessazione con la contestuale restituzione della dotazione standard non comporta la sospensione del presupposto per il pagamento della TARIP.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 23, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### ART.11 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti<sup>15</sup>, privilegiando i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione<sup>16</sup>.
3. I costi da coprire tramite la quota variabile relativa alla raccolta differenziata (QVRD), sono riferiti alle voci per la raccolta e il riciclo/trattamento delle frazioni differenziate. La tariffa è determinata sulla base dei coefficienti Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche<sup>17</sup>.
4. I costi da coprire tramite la quota variabile relativa alla raccolta indifferenziata (QVRind) sono riferiti alle voci per la raccolta, trasporto e smaltimento delle frazioni indifferenziate. La tariffa relativa al volume minimo stabilito di rifiuto indifferenziato di cui al comma 8 dell'art. 9 è determinata in base ai coefficienti stabiliti nella delibera di approvazione delle tariffe di produttività Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, commisurati al sistema di misurazione e di parametrizzazione previsto.
5. In sede di approvazione della quota variabile della tariffa è definito un numero minimo annuale di conferimenti che ogni utenza è tenuta a corrispondere.

#### ART.12 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

---

<sup>15</sup> secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

<sup>16</sup> secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

<sup>17</sup> secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e il decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017.



3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Le unità abitative adibite a "case e appartamenti per vacanze", gestite sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, e i "bed & breakfast" sono assoggettati alle tariffe previste per le utenze domestiche con numero degli occupanti pari al numero dei posti letto dichiarati nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
6. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti i locali. Salvo che per la formazione di nuovi nuclei o le emigrazioni nel corso dell'anno, tale numero è rilevato al 1° giorno di ogni mese sulla base dei registri anagrafici.
7. Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare hanno efficacia ai fini della rideterminazione della tariffa, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano.

#### ART.13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, si generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie utilizzata a tal scopo.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche qualora siano condotte da persone fisiche prive di utenze abitative nel comune.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### ART.14 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, ad eccezione delle occupazioni disciplinate dal Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate del Comune.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale art. 1 commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 18bis (agevolazione per avvio al riciclo dei rifiuti urbani), 19 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 20 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 16 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 17.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Tari annuale.

## TITOLO IV RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

### ART 15 RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile riferibile alla raccolta differenziata (QVRD) e indifferenziata (QVRind), alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
  - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della quota variabile riferibile alla raccolta differenziata (QVRD) del 15%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza che attesti di aver attivato il compostaggio domestico. Tale richiesta, che avrà effetto dal giorno successivo alla sua presentazione, prevede l'esplicita rinuncia dei soggetti interessati al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### ART.16 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile riferibile alla raccolta differenziata (QVRD) e indifferenziata (QVRind) ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 15.

#### ART.17 AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi<sup>18</sup>.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.<sup>19</sup>
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'indirizzo PEC del Comune di Seriate [comune.seriate@pec.it](mailto:comune.seriate@pec.it) entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
  - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili,
  - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
  - i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
  - l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori carrellati e sacchi eventualmente già consegnati, cassoni e containers
  - il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. Per le attività non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali ovvero al massimo entro 30 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali con decorrenza dall'anno successivo.

5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 3, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
6. Il Comune, ai fini del distacco dal servizio pubblico, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti.
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC a [comune.seriate@pec.it](mailto:comune.seriate@pec.it), a pena di decadenza, con i contenuti, le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.

---

<sup>18</sup> Articolo 198 comma 2 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152

<sup>19</sup> Articolo 238 comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152

8. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

#### ART.18 RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI<sup>20</sup>

1. Alle utenze non domestiche che hanno scelto di avvalersi del servizio pubblico si applica una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al riciclaggio direttamente o tramite soggetti autorizzati. Le percentuali di riduzione della quota variabile sono:
  - a) 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - b) 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
  - c) 40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
  - d) 60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
2. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd utilizzato per il calcolo della tariffa di riferimento all'intera superficie imponibile secondo la seguente formula:  
$$\% \text{ recupero} = (\text{Kg rifiuti a recupero}) / (\text{kd assegnato} * \text{superficie assoggettata})$$
3. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
4. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza e comporta il rimborso e lo sgravio sul totale ammontare del tributo eventualmente già iscritto a ruolo.

---

<sup>20</sup> Articolo 1 comma 649 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

## ART.19 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste in zone in cui non effettuata la raccolta dei rifiuti e comunque ubicati a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## ART.20 AGEVOLAZIONI

1. la tariffa è ridotta del 50 per cento per i locali e le aree occupati o detenuti dai soggetti di seguito indicati, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente ai loro compiti istituzionali:
  - a) amministrazioni dello Stato, amministrazione Provinciale di Bergamo, Regione Lombardia, consorzi fra detti enti e consorzi dei quali fa parte il Comune di Seriate;
  - b) Aziende Sanitarie Locali e Ospedale.
  - c) le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate da persone che sono ricoverate a titolo permanente presso case di cura convenzionate e non. L'agevolazione di cui trattasi è accordata in base a dichiarazioni rilasciate dalla stessa Casa di cura attestante la situazione di cui sopra. Nel caso in cui l'abitazione sia utilizzata da un nucleo familiare composto da più persone si applica la tariffa relativa al numero effettivo degli occupanti ma non l'agevolazione.
2. le scuole private parificate o legalmente riconosciute di ogni ordine e grado sono assoggettate a tassazione per il 40% della superficie imponibile;
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
4. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 15.

## ART.21 CUMULO DI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

## TITOLO V DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

### ART. 22 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a TARIP, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza ed eventuali elementi che determinano una variazione tariffaria nel termine di cui al comma 1 art. 23.

## ART 23 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione per l'attivazione, variazione o cessazione del servizio di gestione dei rifiuti, deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a) i dati identificativi del soggetto passivo: denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale;
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile: dati anagrafici, residenza, codice fiscale;
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e on line. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
  6. Con la presentazione della dichiarazione di attivazione della nuova utenza al dichiarante sarà consegnata, se spettante, la dotazione dei contenitori dotati di TAG per il conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti.
  7. In caso di dichiarazione presentata tramite mail e/o online sarà cura del dichiarante provvedere al ritiro della dotazione presso i luoghi predisposti dall'Amministrazione Comunale.
  8. Con la presentazione della dichiarazione di cessazione, il dichiarante è tenuto alla restituzione dei contenitori dotati di TAG a suo tempo ricevuti.
  9. La mancata restituzione dei contenitori dotati di TAG non comporta la sospensione del presupposto per il pagamento della TARI.
  10. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
  11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## ART.24 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la TARI inviando ai contribuenti un avviso di pagamento che specifica per ogni utenza le somme dovute. La delibera di approvazione delle tariffe stabilisce la scadenza e il numero delle rate di versamento. Qualora la delibera di approvazione delle tariffe non indichi il numero delle rate e le date di pagamento, i versamenti dovranno essere effettuati in due rate di pari importo entro il 16 giugno per la prima rata ed entro il 16 dicembre per la seconda; nel caso in cui l'utente volesse effettuare il versamento in un'unica rata, il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di pagamento della prima rata.
2. L'avviso di pagamento è spedito al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, l'avviso può essere spedito su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso di accertamento contiene anche l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle sanzioni per omesso pagamento del 30%<sup>21</sup>.

## ART.25 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471

<sup>22</sup> Articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo<sup>23</sup>.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### ART 26 ENTRATA IN VIGORE E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio **2023**.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### ART.27 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
2. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)<sup>24</sup> (UE) e del codice in materia di protezione dei dati personali<sup>25</sup>.
3. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di diritto di accesso agli atti<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,

<sup>24</sup> Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,

<sup>25</sup> Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

<sup>26</sup> Legge 7 agosto 1990 n. 241 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti" - Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184 "Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" -



## ALLEGATO A – CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Eliminato (\*)
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Eliminato (\*)
30. Discoteche, night club

(\*) Le utenze n. 16 (banchi di mercato beni durevoli) e 29 (banchi di mercato generi alimentari) sono state eliminate in quanto si applica la tariffa giornaliera di cui all'articolo 15 relativa alla corrispondente categoria di attività.